

Allegato 22

CRITERI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

In aggiunta ai punti premiali inseriti in capitolato concernenti la parte qualitativa della offerta la ditta aggiudicataria dovrà sempre attenersi ai ambientali minimi specifici per il settore sanitario/ospedaliero. Ai sensi di quanto indicato nel D.M. 24 maggio 2012 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e s.m.i L'Esecutore dovrà sempre dimostrare la propria capacità ad eseguire il contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente attraverso l'applicazione sistematica di appropriate misure di gestione ambientale.

Il conferimento in fognatura dei prodotti derivanti dal lavaggio meccanizzato dovrà avvenire esclusivamente in punti all'uopo indicati dall'Amministrazione.

Dovranno essere sempre preventivamente concordate ed autorizzate dall'Amministrazione eventuali variazioni di apparecchiature o di attrezzature o di quant'altro necessario per l'espletamento del servizio rispetto a quanto contrattualmente definito.

L'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali danni o furti del materiale utilizzato.

Caratteristiche prodotti chimici:

In linea generale i prodotti per i servizi di igiene degli ambienti, devono rispettare i criteri ecologici secondo le Specifiche Tecniche di cui al punto 5.35/6 del DM 24 maggio 2012 nel rispetto del PAN GPP (Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement), adottato con decreto interministeriale del 11 aprile 2008.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare MATTM, ha emanato in specifico riferimento al settore pulizie, il DM 24 maggio 2012, G.U. nr.142 del 20 giugno 2012: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura dei prodotti per l'igiene" ai quali la ditta aggiudicataria dovrà fare riferimento.

Per le operazioni di "sanificazione periodica" come deceratura , ceratura, ecc., potranno essere proposti prodotti dedicati senza marchi ecologici a discrezione del Concorrente.

Per le operazioni di "sanificazione periodica" come deceratura , ceratura, ecc., potranno essere utilizzati di prodotti per l'igiene con marchio comunitario di qualità ecologica (Etichetta ambientale Ecolabel Europeo), o altri marchi ecologici presunti conformi (da documentare) o la dichiarazione di conformità ai criteri ambientali minimi (con rapporto di prova redatto da laboratorio accreditato ISO 17025).

Saranno preferibili i prodotti che anche in condizioni anaerobiche garantiscano la biodegradabilità del principio attivo

Sono da evitare: prodotti con funzione esclusivamente deodorante/profumante.
prodotti con livello di infiammabilità "F e F+"

I prodotti chimici utilizzati per la protezione dei pavimenti devono essere antiscivolo.

Al fine di evitare contaminazioni, i prodotti chimici devono essere conservati nei contenitori originali e/o diluiti al momento dell'utilizzo (con appositi sistemi di dosaggio) secondo le indicazioni delle case produttrici.

Tutti i prodotti chimici utilizzati devono essere opportunamente immagazzinati; in particolare, la conservazione dei prodotti disinfettanti deve essere scrupolosa, mantenendo le confezioni perfettamente chiuse ed al riparo dalla luce e da fonti di calore.

I prodotti devono inoltre essere compatibili nella destinazione d'uso con le superfici/attrezzature dell'Amministrazione.

La Ditta aggiudicataria dovrà periodicamente aggiornare una lista completa dei prodotti (riportando produttore e nome commerciale del prodotto) che si impegna ad utilizzare, allegando schede tecniche e di sicurezza del prodotto .

Divieto dell'uso di determinati prodotti

Sostanze o preparati pericolosi o tossici

I prodotti chimici utilizzati (con l'esclusione dei prodotti disinfettanti registrati per i quali la valutazione verrà fatta in base a quanto previsto nel prontuario disinfettanti della struttura sanitaria), non devono contenere ingredienti (sostanze o preparati) classificati o classificabili con una delle seguenti frasi di rischio (o una combinazione delle stesse), ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche o della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modifiche:

- R31 (il contatto con acidi libera gas tossico),
- R40 (possibilità di effetti cancerogeni — prove insufficienti),
- R45 (può provocare il cancro),
- R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie),
- R49 (può provocare il cancro per inalazione),
- R68 (possibilità di danni irreversibili)
- R50-53 (altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico),
- R51-53 (tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico),
- R59 (pericoloso per lo strato di ozono),
- R60 (può ridurre la fertilità),
- R61 (può danneggiare il feto),
- R62 (possibile rischio di ridotta fertilità),
- R63 (possibile rischio di danni al feto),
- R64 (possibile rischio per i bambini allattati al seno).

Sostanze sensibilizzanti

Il prodotto non deve essere classificato con le frasi di rischio R42 (può provocare sensibilizzazione per inalazione) e/o R43 (può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle) ai sensi della direttiva 1999/45/CE e successive modifiche.